

Art. 36 Bis - Previdenza complementare

A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell'impresa e del lavoratore, previste dall'art. 36-bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008, sono elevate all'1,10%

Art. 29 Bis Lavori Usuranti e Pesanti

A decorrere dal 1° ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % *della retribuzione degli operai* fissato dall'art 29 Bis) del ccnl vigente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Casse Edili.

Nelle more della predisposizione dello studio affidarsi alla relativa Commissione Paritetica di cui art. 29 Bis e finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato a Cooperlavoro, a favore dei lavoratori operai ivi iscritti.

Le parti stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, la metà del predetto contributo, pari allo 0,05%, sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Cooperlavoro", per un periodo di due anni.

Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Cooperlavoro nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato art. 29 Bis, pari anch'esso allo 0,05%, sarà versato dalle imprese in un apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso le Casse Edili.

Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato, dal 1° ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.

M
A

ME
H

P

L

Z

P

O
S

AB

V

M

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° Luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

(Handwritten signatures in blue ink)

M. Mazzoni
M. Cicali
G. Goria
A. Saccoccia
P. Pecchioli
F. Sartori
G. Sestini
G. Sestini
G. Sestini
G. Sestini
G. Sestini

Art. 20 - Lavoratori migranti.

L'art. 20 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

“Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori migranti nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 75 del c.c.n.l. in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.

Sarà cura degli Enti Scuola, nell'ambito della programmazione delle iniziative formative, verificare:

- l'organizzazione corsi di lingua italiana, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o gli enti locali del territorio;
 - la promozione di iniziative di informazione e/o formazione finalizzate – attraverso l'incremento delle possibilità di comprensione e comunicazione tra le diverse etnie e culture – a favorire l'integrazione dei lavoratori migranti e il miglioramento dei processi produttivi in cantiere.

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori migranti.

A richiesta del lavoratore migranti, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore migrante, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.


A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui (compresi i residui dei due anni precedenti), disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.

Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, 6° comma, i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di cui al 1° o al 2° comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile.”

Art. 46 bis Riposi annui

Il 9° comma dell'art. 46-bis C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

"I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi andranno usufruiti nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell'art. art. 20, non potessero essere goduti entro l'anno di maturazione andranno fruitti nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno".



Art. 95 - Pagamento della retribuzione

Il 1° e il 2° comma dell'art. 95 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 sono sostituiti dai seguenti:

“Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. A fronte di esigenze contingenti l’impiegato può richiedere, nel corso del mese, un acconto non superiore al 90% circa della retribuzione netta maturata e dell’assegno per il nucleo familiare. All’atto del pagamento della retribuzione all’impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle norme di legge.

Nel caso che l’impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento del saldo della retribuzione, matureranno a favore dell’impiegato, dalla scadenza del termine di cui al 1° comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.”



**Art. 41
DECORRENZA E DURATA**

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 26 aprile 2010 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.



**AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 91,00 di cui euro 30,00 a decorrere dal 1° aprile 2010, euro 30,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed euro 31,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

Livelli	AUMENTI				NUOVI MINIMI			Parametri
	Complessivi	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012	01/04/2010	01/01/2011	01/01/2012	
8	227,50	75,00	75,00	77,50	1.892,99	1.967,99	2.045,49	250
7	191,10	63,00	63,00	65,10	1.590,10	1.653,10	1.718,20	210
6	163,80	54,00	54,00	55,80	1.362,94	1.416,94	1.472,74	180
5	139,23	45,90	45,90	47,43	1.158,52	1.204,42	1.251,85	153
4	124,22	40,95	40,95	42,32	1.036,36	1.077,31	1.119,63	136,5
3	115,57	38,10	38,10	39,37	964,05	1.002,15	1.041,52	127
2	103,74	34,20	34,20	35,34	865,60	899,80	935,14	114
1	91,00	30,00	30,00	31,00	757,21	787,21	818,21	100

COMUNICATO STAMPA

DOPO I COSTRUTTORI PRIVATI, ANCHE LE COOPERATIVE EDILI, 350 IMPRESE CON 30 MILA LAVORATORI E SOCI, HANNO FIRMATO IL LORO CONTRATTO.

Le Associazioni di Settore ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi - Confcooperative e PSL-Agci, hanno raggiunto l'intesa con tutte le tre sigle sindacali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea- CGIL, su un rinnovo contrattuale che prevede una durata triennale (sino al 31/12/2012) ed un incremento retributivo, al livello base, di complessivi 91 euro.

Oltre a questi aspetti fondamentali, l'accordo presenta importanti caratterizzazioni quali un rafforzamento dei compiti degli enti bilaterali per conseguire maggiori livelli di formazione, di sicurezza e di accreditamento professionale dei soci e dei lavoratori.

Si è inoltre data una strutturazione ai criteri di variabilità del secondo livello negoziale territoriale con anche una incidenza su di esso degli andamenti aziendali.

Il risultato è sostanzialmente identico a quello raggiunto dalla trattativa ANCE, per il buon esito della quale è stato rilevante anche il contributo cooperativo.

Il costo complessivo del contratto, comprensivo anche del tetto (6%) del livello decentrato è significativo.

Con ciò le parti hanno inteso produrre un investimento sulla professionalità delle maestranze di un comparto come quello delle costruzioni, così decisivo per i bisogni infrastrutturali e la ripresa economica del nostro Paese.

Dopo questo importante passaggio, imprenditori e sindacati ripropongono al Governo gli obiettivi che hanno animato un anno fa gli "Stati Generali" del settore e invitano le Istituzioni a riprendere il fattivo confronto per dare risposte, oltre che alla categoria, al lavoro e allo sviluppo del Paese.

Roma, 26 aprile 2010